

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
**ONLINE
GRATUITI**



LA DISCIPLINA DELL'IVA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEGLI ENTI LOCALI

Prossimo appuntamento:
6 marzo 2020
" La Legge di Bilancio "

- ▶ ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali
- ▶ www.asmel.eu
800165654
webinar@asmel.eu

L'IVA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**L'IVA è istituita con il
D.P.R. 633/1972 come modificato dal
D.L. n. 135/2009 (stabile organizzazione)
e dalla D.Lgs. n. 18/2010 (in attuazione
delle citate Direttive)**

PRINCIPI GENERALI

- Si applica sulle *cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché alle importazioni da chiunque effettuate* (art. 1 del D.P.R. n. 633/1972)
- In base al sistema così strutturato l'IVA giunge a colpire il consumo finale, mostrandosi invece neutrale nei "passaggi intermedi" di beni e servizi tra produttori, commercianti e professionisti
- L'effettivo onere di questo tributo è sopportato dai consumatori finali, mentre i numerosi adempimenti previsti dalla Legge sono a carico dei soggetti economici che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi

FUNZIONAMENTO DELL' IMPOSTA

L'IVA riguarda tre categorie di soggetti:

- “i fornitori” (che devono essere imprenditori o lavoratori autonomi)
- “i clienti”
- “l'Erario”

Il fornitore deve addebitare al cliente il tributo, proporzionale al corrispettivo contrattuale, e provvede a versarlo all'Erario al netto del tributo da lui stesso corrisposto ai propri fornitori.

L'IVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni può essere detratta dall'IVA sulle operazioni attive, col diritto al rimborso di eventuali eccedenze

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL' IVA

Art. 1 del DPR n. 633/72: Sono soggette al regime IVA: “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e le importazioni da chiunque effettuate”

REGIME OPERAZIONI AI FINI IVA

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (ex D.P.R. n. 633/1972) le operazioni sono così classificabili:

- **operazioni nel campo IVA:**
 - operazioni imponibili
 - operazioni non imponibili (cessioni all'esportazioni e cessioni intracomunitarie)
 - operazioni esenti
- **operazioni fuori campo IVA:**
 - operazioni *escluse* (per assenza del requisito generale o per espressa disposizione)

OPERAZIONI SOGGETTE

Affinché un'operazione sia soggetta al regime IVA devono ricorrere i tre seguenti presupposti:

- **presupposto oggettivo (Artt. 2 e 3 D.P.R. 633/1972):** cessioni di beni e prestazioni di servizi
- **presupposto soggettivo (Artt. 4 e 5 D.P.R. 633/1972):** effettuate nell'esercizio di imprese o di arti e professioni
- **presupposto territoriale (Art. 7 D.P.R. 633/1972):** effettuate nel territorio italiano

Le importazioni di beni sono sempre soggette ad IVA, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti precedenti

DIRITTO TRIBUTARIO

CARATTERI DISTINTIVI DELLE IMPOSTE

- **PRESUPPOSTO OGGETTIVO**
- **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO**
- **PRESUPPOSTO TERRITORIALE**
- **BASE IMPONIBILE**
- **ALIQUOTA**

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Cessione di beni (art. 2, co. 1, D.P.R. 633/1972)

Atti a titolo oneroso che comportano:

- ✓ **il trasferimento della proprietà**
- ✓ **la costituzione di diritti reali di godimento** (superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto, uso, abitazione) e
- ✓ **il trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere** (beni mobili, immobili, materiali) (no licenze, marchi, brevetti che costituiscono prestazioni di servizi)

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Operazioni assimilate alla cessione di beni (art. 2, co. 2)

Sono comunque considerate cessioni di beni anche talune cessioni gratuite (essendo irrilevante il requisito dell'onerosità):

- ✓ le cessioni gratuite di **beni rientranti tra quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa**
- ✓ **la destinazione dei beni all'uso od al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del professionista** (anche se determinata da cessazione dell'attività)
- ✓ **la destinazione ad altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione** (anche se determinata da cessazione dell'attività)

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Operazioni assimilate alla cessione di beni (art. 2, co. 2)

Sono considerate cessioni di beni anche:

- 1) le vendite con riserva di proprietà ;
- 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti (no leasing);
- 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (regola del “doppio passaggio)

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Cessione di beni - Eccezioni (art. 2, co. 3)

Non sono considerate cessioni di beni:

- le cessioni e i conferimenti in società o altri enti (compresi i consorzi, associazioni e altre organizzazioni) di aziende o rami di azienda
- le cessioni di denaro o crediti in denaro
- le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
- i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società
- le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Prestazioni di servizi (art. 3 DPR 633/1972)

Ai fini IVA si considerano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti in genere aventi ad oggetto un *facere*:

“qualsiasi obbligazione di fare, non fare o permettere”

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Operazioni assimilate a prestazioni di servizi (art. 3, co. 2)

Si considerano prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

- ✓ le concessioni di beni in locazione, affitto e simili (leasing);
- ✓ le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi ...
- ✓ i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti presso le banche
- ✓ le somministrazioni di alimenti e bevande
- ✓ le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto

In tali operazioni compaiono al tempo stesso il “fare” ed il “dare”

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Operazioni assimilate a prestazioni di servizi (art. 3, co. 3)

Sono considerate prestazioni di servizi anche talune **prestazioni gratuite**, e precisamente:

quelle effettuate **per l'uso personale o familiare dell'imprenditore** ovvero a titolo gratuito **per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa** (a condizione che l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile e che la prestazione sia di valore superiore a Euro 25,82) **escluse** talune somministrazioni e prestazioni al personale dipendente (es. servizio mensa)

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Prestazioni di servizi – Eccezioni (art. 3, co. 4)

Non sono considerate prestazioni di servizi, a titolo esemplificativo:

- ✓ i conferimenti in società ed i passaggi di servizi in dipendenza di fusioni, di scissioni o trasformazioni
- ✓ le cessioni, concessioni e licenze di diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi, ecc. **effettuate direttamente dall'autore e loro eredi o legatari**
- ✓ i prestiti obbligazionari

Queste operazioni sono quindi **escluse da Iva**

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

L'operazione di cessione di beni e/o di prestazioni di servizi rientra nel campo di applicazione dell'IVA se è posta in essere nell'esercizio di imprese, arti o professioni (c.d. lavoro autonomo)

La distinzione è rilevante perché cambia il regime (es. emissione dello scontrino)

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Esercizio di imprese (art. 4, co. 1)

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, **anche se non organizzate in forma di impresa** (*ampliamento della categoria dell'impresa*), nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell' articolo 2195 del Codice civile.

Abitualità: ripetitività degli atti piuttosto che la durata di ciascuno di essi

Attività agricole: divaricazione fra Iva (esercizio di impresa) e imposte dirette (*redditi fondiari determinati forfettariamente*)

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Presunzione di commercialità (art. 4, co. 2)

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;

Ad eccezione della detenzione di abitazioni e mezzi di trasporto dati in uso gratuito ai soci della società (*ratio impedire a monte la detrazione sugli acquisti*)

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Lavoro autonomo (art. 5, co. 1 e 2)

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo, ovvero: qualsiasi attività abituale non rientrante tra quelle di impresa e non svolta con vincolo di subordinazione

Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che siano rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo

MOMENTO IMPOSITIVO

Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)

E' quello in cui viene effettuata l'operazione:

- **cessioni di beni:**

- beni immobili: momento della stipulazione dell'atto
- beni mobili: momento della consegna o spedizione
- sia beni immobili che beni mobili: momento dell'emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, se precedente agli eventi sopra indicati

- **prestazioni di servizi:**

- momento del pagamento
- momento dell'emissione della fattura (se precedente)

PRESUPPOSTO TERRITORIALE

Territorialità

L'art. 7 del DPR 633/1972 contiene le definizioni necessarie per capire quando un'operazione si considera "effettuata nel territorio dello Stato":

- "territorio dello Stato"
- "territorio della Comunità"
- "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato"

PRESUPPOSTO TERRITORIALE

Territorialità - Cessione di beni

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se riguardano beni immobili o mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso

Al fine della territorialità delle cessioni rileva il luogo in cui si trovano i beni stessi, a nulla influenzando la residenza delle parti tra cui avviene l'operazione.

Esempi: le cessioni intervenute tra due residenti in Italia saranno fuori campo IVA se riguardanti un bene sito all'estero. Al contrario potranno considerarsi "effettuate nel territorio dello Stato" le operazioni in cui entrambe le parti, od una di esse, non sono residenti ma il bene si trova in Italia.

PRESUPPOSTO TERRITORIALE

Prestazioni di servizi (Art. 7ter DPR 633/1972)

REGOLA GENERALE

(Comma 1)

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese a

- a) soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- b) committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

PRESUPPOSTO TERRITORIALE

Prestazioni di servizi (Art. 7ter DPR 633/1972)

Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per la territorialità delle prestazioni di servizi

- a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- b) le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'attività di impresa;
- c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, co. 4, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali
- d) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'Iva

PRESUPPOSTO TERRITORIALE

- **IL CONCETTO DI RILEVANZA**
- **IL CONCETTO DI INERENZA**

SOGGETTIVITA' PASSIVA DELL'ENTE

RILEVANZA

Per gli enti locali, non sussistendo il requisito soggettivo (artt. 4 e 5 D.P.R. 633/1972) dell'imprenditorialità, assume rilevanza la sola condizione oggettiva.

Sono soggetti passivi IVA quando:

- esercitano attività non rientranti tra i compiti di istituto
- esercitano attività rientranti nei compiti d'istituto, che hanno una distinta individualità e rilevanza economica.

SOGGETTIVITA' PASSIVA DELL'ENTE

Il concetto di commercialità non principale

Si fonda sull'elemento della corrispettività, in base al quale si fa riferimento al rapporto di sinallagmaticità (nesso di reciprocità), che lega al corrispettivo percepito le cessioni e le prestazioni effettuate dall'ente.

Affinché un'operazione sia rilevante ai fini IVA è necessario che tra le parti (committente e prestatore) vi sia un rapporto giuridico nell'ambito del quale il compenso percepito dal prestatore costituisca il controvalore del servizio prestato.

SOGGETTIVITA' PASSIVA DELL'ENTE

Il concetto di commercialità non principale

La corrispettività consiste dunque in un rapporto di condizionalità reciproca tra le prestazioni. L'elemento in oggetto rappresenta il punto di equilibrio raggiunto dalle parti in sede di formazione del negozio nella congiunta volontà di scambiarsi diritti ed obbligazioni attraverso lo scambio di una prestazione con una controprestazioni o con denaro.

SOGGETTIVITA' PASSIVA DELL'ENTE

Ai fini dell'assoggettabilità o meno dell'ente pubblico alla disciplina IVA, occorre verificare che:

- l'ente agisca in veste di pubblica autorità;
- che il mancato assoggettamento a tributo non comporti effetti distorsivi

Sentenza Corte di Giustizia CE 14 dicembre 200 Causa C-446/98:

precisa che al fine di stabilire se l'ente pubblico agisca in veste di pubblica autorità o alle stesse condizioni giuridiche degli operatori economici privati, occorrerà una valutazione delle attività da quest'ultimo svolte in base al diritto nazionale.

SOGGETTIVITA' PASSIVA DELL' ENTE

Al fine di verificare se una operazione sia o meno assoggettabile ad IVA bisognerà procedere attraverso una serie passaggi:

- 1) verificare se la prestazione viene resa o il bene ceduto dietro pagamento di un corrispettivo (rapporto sinallagmatico tra cedente eessionario), viceversa viene meno il presupposto oggettivo;
- 2) in caso di corrispettivo, verificare se l'operazione è ricompresa tra quelle indicate nel comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972; in tal caso sarebbe rilevante;
- 3) verificare che il servizio è reso in qualità di pubblica autorità; in tal caso non sarà rilevante anche se a fronte di specifici corrispettivi;
- 4) se il servizio reso non rientra tra quelli indicati all'art. 4, e non viene erogato in qualità di pubblica autorità, sarà rilevante ai fini della disciplina IVA;
- 5) come sarà rilevante ai fini IVA anche se reso in qualità di pubblica autorità ma comunque lesivo della concorrenza pubblica.

SOGGETTIVITA' PASSIVA DELL' ENTE

La rilevanza IVA nel processo di esternalizzazione dei servizi

L'assoggettamento ad IVA o meno del canone corrisposto dal concessionario di un pubblico servizio, viene deciso sulla base dell'analisi dell'atto di affidamento del servizio stesso:

- il servizio non avrà rilevanza IVA nel caso in cui abbia natura essenzialmente pubblicistico - istituzionale;
- il servizio avrà rilevanza IVA tutte le volte in cui il rapporto convenzionale presenta natura di diritto privato.

SOGGETTIVITA' PASSIVA DELL' ENTE

DISTINZIONE CORRISPETTIVO CONTRIBUTO

Con la Risoluzione 166/E del 21 aprile 2008 l' Agenzia delle Entrate ha affermato che i contributi erogati da un ente, pubblico o privato che sia, quando non si configurano quali corrispettivi di servizi prestati, bensì si sostanziano in un mero incentivo, senza alcun nesso sinallagmatico tra le somme corrisposte e servizi resi allo stesso ente, sono esclusi dal campo di applicazione dell' IVA, per mancanza del presupposto oggettivo.

SOGGETTIVITA' PASSIVA DELL' ENTE

Il processo di esternalizzazione dei servizi da parte di un ente pubblico, può avvenire seguendo due diversi percorsi:

- **Gestione diretta:**

- gestione in economia;
- costituzione di un ente economico commerciale.


- **Gestione indiretta:**

- costituzione di una società mista ;
- concessione a terzi .

SOGGETTIVITA' PASSIVA DELL' ENTE

- PERTANTO SENZA CORRISPETTIVO
NON C'E' RILEVANZA IVA;
- CONCETTO DI ABITUALITA'
- CONCETTO DI PUBBLICA AUTORITA'
- comma 5, art. 4 del DPR 633/1972

RILEVANZA IVA



DETRAZIONE IVA PER GLI ENTI LOCALI

Il meccanismo di detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati dagli enti non commerciali non prevede particolari deroghe rispetto a quanto richiesto nei confronti degli altri soggetti, salvo quanto disposto da:

- **art. 6, co. 5, del D.P.R. 633/1972** in tema di differimento dell'esigibilità dell'imposta (per cui la detrazione non è esercitabile fino al momento del pagamento della fattura da parte dell'ente, a meno che sulla stessa non sia indicata la dicitura "Iva ad esigibilità immediata")
- **art. 19-ter del D.P.R. 633/1972** che così dispone: *"Per gli enti indicati nel quarto comma dell' art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole"*

DETRAZIONE IVA PER GLI ENTI LOCALI

La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Si pone il problema ripartizione della detrazione IVA relativa ai beni e/o servizi che hanno natura promiscua, ossia beni che vengono utilizzati sia nell'espletamento della funzione istituzionale, sia in quella commerciale.

DETRAZIONE PER GLI ENTI LOCALI

Circolare 328/E del 24 dicembre 1997: “la ripartizione tra la quota detraibile (connessa all’attività commerciale) e la quota indetraibile (connessa all’attività istituzionale) debba avvenire mediante l’utilizzo di criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”

Risoluzione n. 137/E del 8 settembre 1998 fornisce indicazioni su quei beni ad uso promiscuo per i quali non fosse possibile individuare un criterio oggettivo, mediante l’introduzione di un sistema proporzionale

DETRAZIONE PER GLI ENTI LOCALI

Es. Criterio oggettivo:

Utenze per le forniture di energia elettrica per una struttura in cui viene svolta sia attività istituzionale (scuola), sia attività commerciale (refezione scolastica).

In questo caso una volta ricevuto il documento contabile per il servizio, si potrà procedere all'individuazione della quota detraibile semplicemente riparametrando l'importo alla metratura della zona in cui viene svolta attività commerciale (detraibile) rispetto a quella in cui viene svolta attività istituzionale (indetraibile).

DETRAZIONE PER GLI ENTI LOCALI

Pro rata matematico:

Nel caso in cui per la particolare natura del bene o del servizio non sia possibile applicare un criterio oggettivo di detraibilità dell'imposta (Circolare 328/E del 1997), l'Ente potrà procedere all'applicazione del pro-rata, la cui percentuale di detraibilità sarà data dalla seguente formula:

Ricavi dei servizi commerciali (I primi 3 titoli delle entrate)/Totale delle entrate proprie (Tutti i titoli delle entrate)

DETRAZIONE PER GLI ENTI LOCALI

Pro rata matematico:

Aspetto importante nell'applicazione della formula per il calcolo del pro-rata è che in sede di calcolo i valori considerati dovranno fare esclusivamente riferimento all'accertato di competenza.

DETRAZIONE PER GLI ENTI LOCALI

Inammissibilità e rettifiche delle detrazione

- ✓ La detrazione **non è ammessa** in caso di omessa tenuta della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, o in caso di irregolarità tali della contabilità tanto da renderla inattendibile.
- ✓ Quando un bene originariamente utilizzato dall'ente in una attività commerciale, viene destinato ad un diverso utilizzo, si applicano le disposizioni in materia di **rettifica della detrazione** per variazione della destinazione del bene così come contenute nell'art. 19-bis.
- ✓ L'agenzia delle entrate ha affermato che gli effetti fiscali di questo cambiamento di destinazione si avranno all'atto dell'effettiva destinazione del bene ad attività diversa da quella originaria.

ADEMPIMENTI IVA: FATTURAZIONE

L' obbligo alla fatturazione è sancito all'art. 21 del D.P.R. 633/1972 il quale afferma quanto segue: *“Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo....”*

Per **fattura elettronica** si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico il cui ricorso alla è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

ADEMPIMENTI IVA: FATTURAZIONE

La fattura al suo interno così come stabilito dall'art. 21 D.P.R. 633/1972 deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

ADEMPIMENTI IVA: FATTURAZIONE

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

g bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura

ADEMPIMENTI IVA: FATTURAZIONE

- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa, è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

ADEMPIMENTI IVA: FATTURAZIONE

Comma 4) la fattura è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte.

Deroghe.....

ADEMPIMENTI: REGISTRAZIONE

Un altro adempimento che deve essere assolto dai soggetti passivi, oltre alla fatturazione, è la registrazione delle stesse, che può avvenire nei seguenti registri:

- Registro delle fatture emesse: è obbligatorio per tutta la platea dei soggetti passivi (art.23).

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

ADEMPIMENTI: REGISTRAZIONE

Registro dei corrispettivi:

- art. 24
- Legge di Bilancio 2019

ADEMPIMENTI: REGISTRAZIONE

➤ Registro degli acquisti: art. 25

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emessa a norma del secondo comma dell'art. 17 (reverse charge), anteriormente alla liquidazione periodica, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

ADEMPIMENTI: LIQUIDAZIONE

La liquidazione periodica consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini IVA relativamente ad un determinato periodo di tempo.

La periodicità della rilevazione è, in via ordinaria, mensile; tuttavia, in presenza di determinate condizioni e di apposita opzione, può essere trimestrale.

Gli enti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari (relativo all'attività commerciale) superiore a Euro 700.000,00 per cessioni di beni o superiore a Euro 400.000,00 per le prestazioni di servizi devono effettuare la liquidazione Iva con periodicità mensile

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

La Legge di Bilancio 2017 tra le tante novità in materia di IVA, ha previsto l'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA:

“I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.”

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

- La comunicazione va presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito;
- Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (se nel corso dell'anno non vengono meno tali condizioni);
- In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

Esonerati i soggetti dispensati dalla presentazione della dichiarazione annuale e dalle liquidazioni periodiche IVA tra cui:

- i soggetti passivi che hanno effettuato solo operazioni esenti;
- i produttori agricoli esonerati ex art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972 situati nelle zone montane di cui all'art. 9 D.P.R. 601 del 1973;
- gli esercenti attività di giochi e intrattenimenti esonerati ex art. 74, co. 6, del D.P.R. 633/1972;
- le ASD e gli altri enti non commerciali in regime ex Legge 398 del 1991;
- i soggetti non residenti privi di identificazione IVA in Italia; i soggetti in regime MOSS;
- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 (regime abrogato ma ancora applicabile per coloro che avevano aderito prima del 31 dicembre 2015) e del regime forfetario per i lavoratori autonomi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (L. 190 del 2014)

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

SCADENZA COMUNICAZIONE LIPE 2020

- I° trimestre: entro il 01 giugno 2020;
- II° trimestre: entro il 16 settembre 2020;
- II° trimestre entro il 30 novembre 2020;
- IV° trimestre entro il 01 marzo 2020.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Se, entro il termine di presentazione, sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti.

ADEMPIMENTI: LIQUIDAZIONE

La liquidazione dell'imposta è data dalla differenza algebrica dell'IVA a credito e dell'IVA a debito risultante dalle fatture emesse e dalle fatture acquisti, contabilizzate negli appositi registri.

L'acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:

- storico;
- previsionale;
- analitico.

ADEMPIMENTI: LIQUIDAZIONE

Applicando il **metodo storico**, l'acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.

Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l'88%, è pari al debito d'imposta risultante:

- ▶ per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell'anno precedente;
- ▶ per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Unico;
- ▶ per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno precedente.

ADEMPIMENTI: LIQUIDAZIONE

Applicando il **metodo previsionale** l'acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare:

- ▶ per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- ▶ in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- ▶ per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali".

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

ADEMPIMENTI: LIQUIDAZIONE

Il calcolo con il **metodo analitico** si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l'acconto è pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle seguenti operazioni:

- ▶ operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- ▶ operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- ▶ operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

ADEMPIMENTI: VERSAMENTO

Successivamente al versamento dell'acconto il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando uno dei tre metodi di calcolo sopra esposti, gli enti locali, così come gli altri contribuenti devono versare il saldo IVA annuale entro il 16 marzo. Tuttavia, gli enti che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata possono rinviare il versamento fino ai termini stabiliti per il pagamento delle imposte dovute in base al modello Unico, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il versamento è effettuabile mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

ADEMPIMENTI IVA 2020

- ▶ Dichiarazione IVA;
- ▶ Comunicazione Liquidazioni periodiche;
- ▶ Esterometro



In diretta
con
**Francesco
Cuzzola**

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
**ONLINE
GRATUITI**



Grazie per l'attenzione.

FRANCESCO CUZZOLA

Prossimo appuntamento:
6 marzo 2020
" La Legge di Bilancio "

ASMEL Associazione per
la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu